

INTRODUZIONE

Obiettivo del presente lavoro di tesi è offrire spunti di riflessione in merito a quanto, in una società come quella odierna, fortemente permeata dalla tecnologia e dai mezzi di comunicazione, anche le cause di nullità matrimoniale siano riuscite a rinnovarsi e a stare al passo con i tempi e con la stessa, ancor prima di quanto abbiano fatto i processi civili e penali dello Stato italiano.

Oggi come in passato il matrimonio canonico rappresenta uno degli aspetti più importanti della vita di ciascun individuo, oltre che uno degli istituti più significativi, a carattere socio-giuridico, presente nella società. Istituto, questo, che acquista rilievo non soltanto all'interno dell'ordinamento civile, bensì anche nei differenti ordinamenti religiosi oggi presenti.

Giova precisare come l'istituto matrimoniale sia stato da sempre al centro della storia del pensiero giuridico e delle varie legislature, subendo numerosi influssi non solo dalle differenti correnti di pensiero susseguitesesi nel corso dei secoli, correnti, queste, ciascuna delle quali ha dato modo di conferirgli una connotazione storico-giuridica ben precisa.

Nel caso più specifico del diritto canonico, la disciplina matrimoniale ha subito, nel corso dei secoli, importanti sviluppi e, in particolar modo è stata interessata da due straordinari eventi di grande importanza, strettamente correlati l'uno con l'altro: da un lato il Concilio Vaticano II, il quale ha proposto del matrimonio una chiave di lettura fondamentale nell'ambito della costituzione pastorale *Gaudium et spes* del 7 dicembre 1965, ove venne sottolineata l'intima comunità di vita e di amore coniugale, divenuto oggetto del patto tra gli sposi, dall'altro il nuovo codice di diritto canonico che il Santo papa Giovanni Paolo II ha promulgato il 25 gennaio 1983, ove a prevalere era un accordo basato sul libero consenso tra uomo e donna e per i battezzati, elevato da Cristo alla dignità di sacramento.

Il Titolo VII del libro IV dal titolo *De Ecclesiae munere sanctificandi*, dedicato al matrimonio (cann. 1055-1165), realtà sicuramente tra le più importanti fra quelle disciplinate dal codice di diritto canonico, inquadra quest'ultimo come una fattispecie non soltanto religiosa, bensì come una condizione umana, legata dall'assetto naturale tra l'uomo e la donna. Non solo, anche come una realtà sociale e civile che riscuote particolare interesse non esclusivamente da parte dei cristiani, ma anche da coloro che non

siano tali. Trattasi, in buona sostanza, di un istituto che, in virtù della complessità degli aspetti che lo caratterizzano, coinvolge non solo il diritto, da cui acquisisce la propria dimensione giuridica, ma anche le scienze quali l'etica, la sociologia, la filosofia, ciascuna delle quali contribuisce a definirne la natura, le finalità e i valori essenziali.

Alla luce di questa breve ma doverosa premessa, l'elaborato sarà suddiviso in tre capitoli.

Nella prima parte verranno, a grandi linee, trattati i principali aspetti dell'istituto matrimoniale, affrontando nello specifico la differente disciplina codicistica sul matrimonio nel codice canonico del 1917 e quello in vigore, le sue finalità e l'importanza del consenso. A seguire, si approfondirà il modo in cui la Chiesa cattolica si è avvicinata all'utilizzo delle nuove tecnologie, precisando come l'uso incontrastato delle stesse abbia portato alla nascita di vere e proprie forme di dipendenza che possono sul consenso matrimoniale.

Nel secondo capitolo, invece, si andrà ad analizzare la figura del perito in ambito canonico, delineandola sia in veste di tecnico ausiliario del giudice, che come uomo di scienza e di fede, il quale, come si vedrà, ha l'obbligo di basare le proprie valutazioni peritali su argomentazioni scientifiche assolutamente prive di forme

deterministiche e razionalistiche. Essa si suddivide, pertanto, in due parti: la prima puramente teorica, tesa a descrivere quelli che sono i reali impedimenti e motivi che possono portare alla nullità del matrimonio canonico. A seguire l'interesse sarà volto a delineare il percorso valutativo del perito, mostrando particolare attenzione ai capi di nullità dell'impotenza psichica e immaturità psico-affettiva. Data la molteplicità e la complessità degli approcci teorici, si è pensato di adottare come cardine teorico nella valutazione psicologica peritale il c.d. modello psicodinamico, unitamente a quello canonico dell'antropo-fenomenologia cristiana. Ancora, si passeranno in rassegna gli strumenti a cui abitualmente ricorre il perito nell'applicazione dell'anamnesi: trattasi del colloquio clinico e dell'esame psicodiagnostico, indispensabile affinché possa essere garantita maggiore scientificità alla perizia. Infine, l'attenzione sarà spostata sul ruolo ricoperto nel processo matrimoniale canonico dal perito informatico forense, mettendo in luce l'importanza rivestita dalla *digital-forensic* e dal sistema delle prove digitali.

Nel terzo ed ultimo capitolo, infine, il *focus* verrà spostato sul processo canonico a distanza, descrivendone le caratteristiche più importanti. Detto ciò, sarà interessante capire in che modo avviene il

collegamento da remoto nei processi canonici, quindi quali sono gli strumenti e le procedure a cui è necessario che gli esperti del settore facciano ricorso. Infine, si andranno ad indagare quelli che possono essere i vantaggi e i limiti di una deposizione da remoto nei processi canonici, ponendo attenzione alle differenti modalità di connessione e all'applicazione pratica del collegamento telematico nei tribunali.

CAPITOLO I

IL MATRIMONIO CANONICO: CONSENSO E PROGRESSO TECNOLOGICO

1. Principi e caratteristiche del matrimonio canonico

Oggi come in passato, il matrimonio canonico viene considerato uno degli eventi più significativi della vita di ciascun individuo, così come uno degli istituti più importanti non soltanto all'interno dell'ordinamento civile, ma anche nell'ambito dei vari ordinamenti religiosi presenti nella società odierna¹.

Dal punto di vista etimologico il termine matrimonio o, *matrimonium*, deriva dalle voci latine *mater*, *madre*, *genitrice* e *munus* (compito, dovere)², voci, queste, dalle quali si evince chiaramente quanto nel diritto romano il *matrimonium* rappresentasse un “*compito della madre*”³ e ciò in virtù della prevalente funzione assegnata alla stessa circa la nascita, l'educazione e la crescita dei figli.

¹ M. D'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 11.

² A. ZANOTTI, *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 23.

³ *Ivi*, p. 24.

L'istituto matrimoniale è stato da sempre al centro dell'attenzione della storia del pensiero giuridico e delle varie legislature, subendo numerosi influssi non soltanto dalle varie correnti di pensiero susseguitesi nel corso dei secoli, ciascuna delle quali è stata in grado di conferirgli una connotazione ben precisa, ma anche (e soprattutto) dall'evoluzione storico-giuridica⁴. A partire dalla sua istituzione il matrimonio è stato considerato, dunque, come fondamento naturale di tutte le società, un progetto voluto da Cristo, ossia dalla Chiesa, teso ad unire l'uomo e la donna sulla base di due principi essenziali e imprescindibili⁵: l'unità e l'indissolubilità. L'unità rappresenta quella caratteristica che rende il vincolo matrimoniale unico e al tempo stesso esclusivo, secondo cui una sola donna può unirsi ad un solo uomo e viceversa, escludendo, come voluto dalla Chiesa, qualsiasi forma di poligamia e di poliandria. L'indissolubilità, invece, consiste nella perpetuità del vincolo, nel divieto che esso, a patto però che sia validamente contratto e consumato, venga sciolto per volontà dei coniugi o di terzi.

In sintesi, il matrimonio celebrato tra nubendi battezzati dalla Chiesa

⁴ Cfr. M. D'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, p. 14.

⁵ *Ivi*, pp. 16-17.

cattolica, anche per il sol fatto di essere sorto validamente, viene considerato unico e indissolubile, in quanto voluto da Dio e dall'uomo; al contrario, il matrimonio celebrato tra infedeli, ovvero tra non battezzati oppure tra cristiani non battezzati secondo la religione cattolica, come unico ed umano, retto unicamente dal diritto civile del luogo nel quale lo si è celebrato⁶.

Sulla base di quanto disciplinano dal diritto italiano e da tutte le legislazioni di tipo civile, il matrimonio rappresenterebbe un “negozio” giuridico bilaterale⁷ che dà fondamento alla famiglia legittima, promuovendo un rapporto giuridico tra i coniugi e conferendo, automaticamente, alla prole lo *status* di figli legittimi. In aggiunta a ciò, va precisato che nell'ambito del matrimonio civile, il solo consenso delle parti non basta a costituire il matrimonio, bensì si rende necessaria anche la presenza di due testimoni e dell'ufficiale di stato civile, il quale una volta data lettura degli artt. 143, 144 e 147 e ricevuto il consenso da parte di entrambi i nubendi, li dichiarerà ufficialmente in matrimonio. Inoltre, la più recente riforma sulla

⁶ Cfr. E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 39-40.

⁷ Cfr. P. AMENTA, *Lo scioglimento del vincolo matrimoniale canonico: storia, legislazione e prassi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 51.

filiazione, Legge n. 219/2012, completata successivamente attraverso il Decreto Legislativo n. 154/2013, ha fatto sì che le disposizioni di legge in materia non disciplinassero più due distinti stati di filiazione, ossia quello di “figlio legittimo” e “figlio naturale”, bensì il novellato, art. 315 c.c., ove viene stabilito che “*tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*”⁸.

Nel caso più specifico del diritto canonico, la disciplina matrimoniale ha, nel corso dei secoli, subito importanti sviluppi, in particolar modo negli ultimi anni, interessati da due eventi di straordinaria rilevanza e strettamente connessi tra loro⁹. Il primo riguarda il Concilio Vaticano II, che ha proposto del matrimonio una chiave di lettura fondamentale nell’ambito della costituzione pastorale *Gaudium et spes* (nn. 57-62) del 7 dicembre 1965, ove ad essere messa in luce è stata l’intima comunità di vita e di amore coniugale tra gli sposi¹⁰,

⁸ Cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2021, pp. 387-388

⁹ Cfr. F. CATOZZELLA, *I lavori di codificazione del Titolo “De matrimonio” nel Codice di diritto canonico. Studio introduttivo*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», n. 14, 2020, pp. 27-28.

¹⁰ “*L’intima comunità di vita e d’amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita del patto coniugale, vale a dire, dall’irrevocabile consenso personale. E così, è dall’atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l’istituto (del matrimonio) che ha stabilità per ordinamento divino; questo vincolo sacro in vista del bene sia dei coniugi e della prole che della società, non dipende dall’arbitrio dell’uomo. Perché è Dio stesso l’autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini*”. Cfr. B. HONINGS, *Matrimonio e*

stabilita attraverso il patto coniugale. Il secondo, invece, il nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, il quale ha rinnovato la disciplina parlando, del matrimonio, come di un accordo basato sul libero consenso tra uomo e donna, elevato da Cristo alla dignità di sacramento.

In particolare, nel Titolo VII del libro IV, *De Ecclesiae munere sanctificandi* (cann. 1055-1165), il matrimonio viene inquadrato non soltanto come una realtà puramente religiosa, ma *in primis* come una realtà umana, avente origine dalla naturale unione tra l'uomo e la donna, sociale e civile, catturando l'interesse sia dei cristiani che non. Pertanto, anche solo per l'evidente complessità degli aspetti che caratterizzano il suddetto istituto, esso coinvolge non soltanto il diritto da cui acquisisce la propria dimensione giuridica, bensì anche quello dalle scienze etiche, sociologiche, filosofiche, ciascuna delle quali ha contribuito a definirne la natura, le finalità e i valori essenziali¹¹.

Il matrimonio rappresenta altresì una realtà che coinvolge *in toto* la

procreazione responsabile. Tre documenti pontifici a confronto, in «Teresianum», 42/2, 1991, p. 416.

¹¹ Cfr. E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, p. 46.

persona umana, un atto volontario mediante il quale entrambe le parti “danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio” (can. 1057, § 2)¹², un atto che viene espresso attraverso il reciproco scambio dei consensi, considerato quale fondamento basilare dell’istituto in oggetto. Assunto, questo, che emerge in tutta la sua chiarezza da una attenta lettura del can. 1057 § 1, secondo cui “l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana”¹³.

Appare pertanto evidente quanto il matrimonio canonico nasca a seguito di una promessa di amore, una promessa espressa attraverso il reciproco volere e volersi. In quest’ottica, il consenso (da *cum sentire*, che significa convergere verso un identico obiettivo)¹⁴ rappresenterebbe quel vincolo permanente di reciprocità tra i nubendi finalizzato alla procreazione della prole. Reciprocità che per definirsi “pura” deve possedere appositi requisiti dai quali il matrimonio medesimo non può prescindere¹⁵. Partiamo dalla

¹² Cfr. V. ANDRIANO, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 66.

¹³ Cfr. M. DRAGO, *Codice di diritto canonico ed ecclesiastico*, Alpha Test, Milano, 2011, p. 212

¹⁴ Cfr. E. VITALI, S. BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 50

¹⁵ *Ivi*, pp. 51-52.